



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA

Prot. n. 464 / 2.1.21

L'Aquila, lì 14/3/2022

Al Sig. Presidente della Regione
Abruzzo – dott. Marco Marsilio

Al Sig. Direttore della Protezione
Civile – dott. Mauro Casinghini

All'Assessore Regionale alle
Politiche Sociali della Regione
Abruzzo

Alle Prefetture del Distretto Abruzzo

Al Sig. Garante Regionale per
l'Infanzia e l'Adolescenza

Alle Equipes Affidamento Territoriali

Al Consiglio dell'Ordine degli
Assistenti Sociali

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Corte
d'Appello di L'Aquila

Al Sig. Procuratore – Sede

Al Ministero dell'Interno
servizi.civili@pec.cdici.interno.it

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA E MINORI PROFUGHI.

Con riferimento all'oggetto indicato, si trasmette l'unita disposizione di servizio.

Distinti saluti.



Il Presidente
Cecilia Angrisano



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA E MINORI PROFUGHI

La guerra in atto in Ucraina ha tra le sue tragiche conseguenze l'esodo di profughi civili nei cui confronti non solo gli stati europei, che si sono immediatamente impegnati, ma tutti i cittadini stanno mostrando generosa volontà di accoglienza.

Nella piena comprensione ed apprezzamento dello slancio solidaristico che muove privati ed associazioni del III settore a proporsi per l'accoglienza dei profughi ucraini, specialmente se minori di età, è doveroso ribadire i principi che regolano nel territorio italiano l'accoglienza dei minori privi di familiari di riferimento:

- L'accoglienza di minori non accompagnati e privi di ambiente familiare è di interesse pubblico e risponde ai principi di solidarietà cui l'ordinamento, a partire dalle norme costituzionali, si ispira prevedendo pertanto un sistema normativo che individua gli attori istituzionali tenuti a garantire la tutela dei minori stranieri che affluiscono sul territorio nazionale.

- Le persone di età minore che raggiungono il territorio italiano senza genitori o parenti vanno considerate quali "minori stranieri non accompagnati" a favore dei quali **devono** essere attivate le procedure previste dalla l. 47/2017 con l'immediata segnalazione alla Procura presso il TM ai fini dell'attivazione della procedura per la nomina di tutore e l'attuazione di percorsi di sostegno ed inserimento sociale.

Nell'ambito di tali misure può attuarsi anche l'accoglienza presso famiglie e valutarla, se del caso ed in conformità alle previsioni della legge, l'eventuale affidamento familiare che, però, non può essere rimesso ad atti spontanei, ma deve collocarsi in una progettualità condivisa con gli enti deputati *ex lege* alla sensibilizzazione, formazione e supporto di eventuali aspiranti affidatari.

- Nella attuale fase emergenziale il termine "accoglienza" non deve perciò essere inteso come equivalente ad "affidamento" e, comunque, gli eventuali e successivi percorsi di affido sono rimessi alle istituzioni competenti, mentre è vietato il "fai da te" sanzionato peraltro penalmente sia, quando mosso da intenti di profitto, da specifiche ipotesi di reato previste nel codice penale che in senso generale dagli articoli 71, 72 e 72 bis della l. 184/1983.

- Alla luce di tali principi e d'intesa con le competenti Istituzioni del territorio si ribadisce la necessaria "*governance*" dei fenomeni di accoglienza e degli

eventuali e successivi percorsi di affido familiare da parte di questa AG, che opererà in stretta collaborazione con gli altri attori istituzionali.

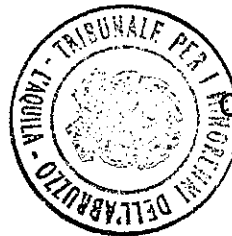
- Si è perciò concordato che le candidature di privati cittadini (anche quando appartenenti ad associazioni) all'accoglienza ed all'affido di minori stranieri saranno indirizzate alle equipe affido presenti sul territorio;

è stata a tal fine istituita dal Garante per l'Infanzia Regionale, d'intesa con il Prefetto di L'Aquila , una mail dedicata alla raccolta di disponibilità, che verranno comunicate a questo TM ed inoltrate per le richieste valutazioni e l'avvio delle azioni rimesse per competenza alle equipe affido territoriali. Analoghe direttive devono essere fornite a tutti gli enti e le associazioni che operano sul territorio .

- In ogni caso i progetti di accoglienza temporanea di minori non accompagnati devono essere concordati, se non già disposti dal TM, con i servizi sociali dei diversi enti locali ed **immediatamente comunicati** a questo ufficio che li valuterà nell'ambito delle procedure attivate ai sensi della legge 47/2017.

Nella certezza della fattiva collaborazione delle SV alla diffusione ed attuazione delle indicazioni suesposte ringrazio e rimango a disposizione per ogni ulteriore azione concordata volta alla tutela dei minori profughi.

L'Aquila, lì 14 marzo 2022



Il Presidente
Cecilia Angrisano